



Giovanni Malafarina
Istituto Tecnico Tecnologico



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

via Trento e Trieste 88068 – SOVERATO – Cz

centralino 0967 21693 - presidenza 0967 522082 - fax 0967 526595
mail: cztl06000d@istruzione.it - email certificata: cztl06000d@pec.istruzione.it
itmalafarina.edu.it - Codice Fiscale 97087800799

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

IPOTESI DI REVISIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021- 2024

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno 2022 alle ore 12,00 nell'ufficio di presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, relativa alla revisione del "Titolo Quinto – Trattamento economico accessorio del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Giovanni Malafarina" di Soverato stipulato per il Triennio 2021-2022; 2022-2023;2023-2024

La presente Ipotesi di revisione sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico - finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Saverio Candelieri

PARTE SINDACALE

RSU

Femia Vincenzo

Giovinazzo Anna

Procopio Giuseppe

SINDACATI

SCUOLA

TERRITORIALI

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo *soltanto se presente* ed ATA dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Malafarina" di Soverato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023-2023-2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2024, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

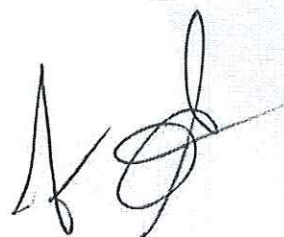
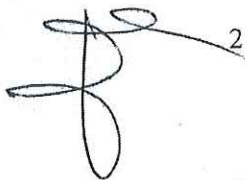
1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.



2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

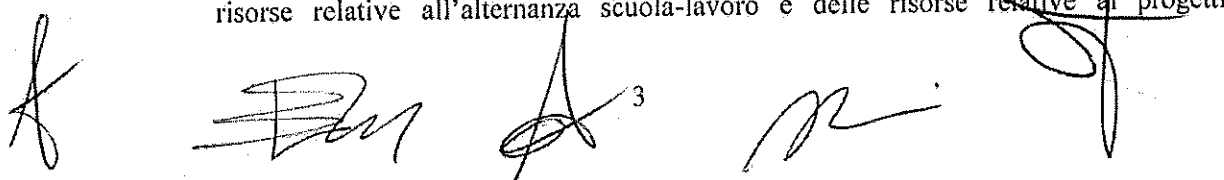
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti



nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

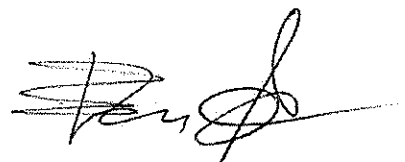
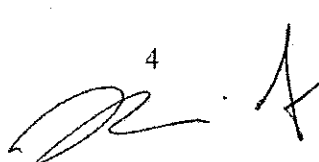
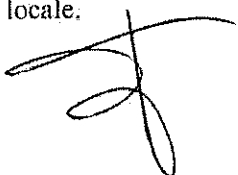
Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al piano Terra della sede centrale dell'ITT "G. Malafarina", via Trento e Trieste, 118 - Soverato e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sede centrale dell'ITT "G. Malafarina", via Trento e Trieste - Soverato, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.



4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

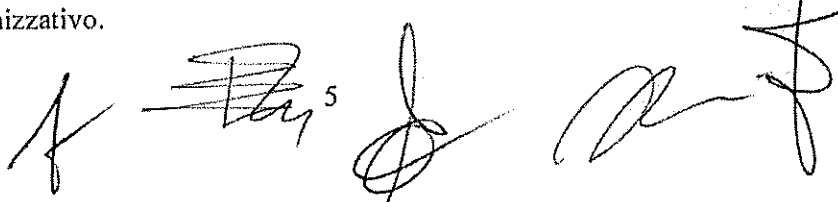
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'Ufficio didattica e protocollo, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.



Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate *ad esempio* tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

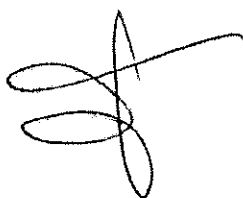
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

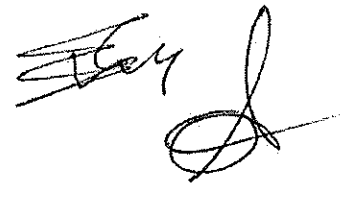
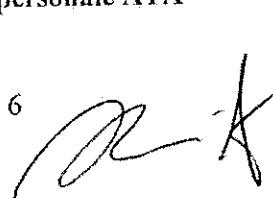
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA



6



1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti *ad esempio*:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. I criteri alla connessione saranno opponibili ai docenti solo quando i medesimi verranno dotati di strumenti tecnologici con connessione ad internet e, solo per le attività non riconducibili alle funzione docente, sarà quantificato il relativo compenso.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

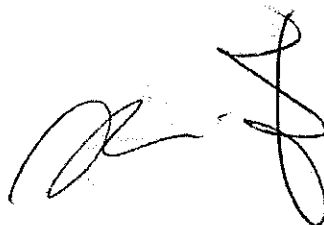
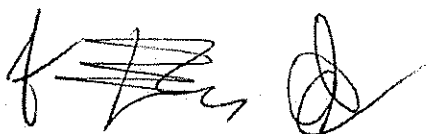
1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022-2023 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;



- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a.	per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 50.376,52
b.	economie anno precedente	€ 4.680,65
c.	per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 2.112,30
d.	per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.777,85
e.	per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.839,11
f.	per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 733,67
g.	per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.927,83
h.	quota variabile indennità di Direzione DSGA	€ 4.020,00
i.	quota indennità sostituto DSGA	€ 1.241,10
j.	per la valorizzazione del personale scolastico ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n.160 c.249, secondo quanto previsto dall'art.88 del CCNL 29 Novembre 2007 e ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015	€ 10.684,92
k.	per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR)	€ 208.441,12
l.	per PCTO € 12.267,48 + € 13.106,08 economie a.p.	€ 25.373,56

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.




Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2022-23 (€ 50.376,52), con esclusione di quelle di cui all'art.15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, scorporata l'indennità di amministrazione l.d per il DSGA (€ 4.020,00) e la previsione di indennità di amministrazione del sostituto DSGA (€ 1.241,10) sono assegnati per il presente anno € 45115,42 + 4. 680,65 economie anno precente TOT. 49.796,07 per le attività del personale per le attività del personale docente € (33.861,33 pari al 68%) – lordo dipendente, per le attività del personale ATA – lordo dipendente € 13.942,90 (pari al 28%) e al fondo di riserva, a disposizione del Dirigente scolastico, €. 1.991,85 (pari al 4%) – lordo dipendente.

Pertanto, per il presente anno scolastico i fondi, comprensivi delle economie a.p., sono pari a:

- a. per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 **Personale docente** € 33.861,33;
 - b. per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 **Personale ATA** € 13.942,90;
 - c. per i compensi per le ore eccedenti di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 2.112,30;
 - d. per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 3.777,85;
 - e. per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.839,11 ;
 - f. per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 733,67;
 - g. per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.927,83;
 - h. quota variabile indennità di Direzione DSGA € 4.020,00;
 - i. quota indennità sostituto DSGA € 1.241,10;
 - j. per la valorizzazione del personale scolastico ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n.160 c.249, secondo quanto previsto dall'art.88 del CNL 29 Novembre 2007 e ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015 € 10.684,92;
 - k. per i progetti nazionali e comunitari (PON: 10.1.1A-FDRPOC-2022-89A " A scuola di inclusione); PON 10.2.2° FDRPOCCL-2022-104-"Un ponte per il futuro" € 69.898,80
- POR FESR 2014-2022-10-1-1-027 "Veni vidi...vici" € 138.542,32
- l. per PCTO € 12.267,48 + € 13.106,08 economie a.p. € 25.373,56

9

m. fondo a disposizione del Dirigente scolastico

€ 1.991,85

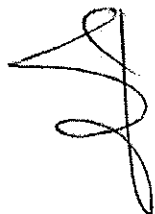
Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

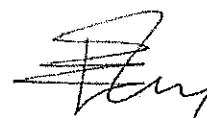
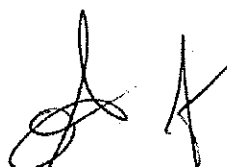
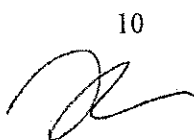
Art. 24 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente di € 33.861,33;

1. è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio al plesso, comm. orario, comm. formazione classi, responsabili aree di intervento ambiti strategici ecc.):
20% € 6.772,27
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.):
25% € 8.465,34
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (referenti d'ambito, ecc.)
10 % € 3.386,14
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:
35% € 11.851,47
 - e. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc):
10% € 3.386,13
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. flessibilità oraria, prestazioni aggiuntive e ricorso alla turnazione: 50% € 6.971,45;
 - b. intensificazione carico lavoro per sostituzione di colleghi assenti: 10% € 1.394,29;
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica:
20% € 2.788,58;
 - d. manutenzione laboratori e piccola manutenzione 20% € 2.788,58.
3. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite gli importi orari da destinare al tutor, al docente esperto, ed al personale ATA per le attività relativi ai progetti "Aree a rischio" e "A forte processo immigratorio" a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate, lordo dipendente:
 - a) Tutor d'aula compenso orario € 17,50;
 - b) Esperto docente interno compenso orario € 35,00;
 - c) Personale ATA (A.A. e A.T.) compenso orario € 14,50;
 - d) Personale ATA – Collaboratore scolastico – compenso orario € 12,50;



10



4. Ai sensi della C.M. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 0018833 del 17/11/2016 vengono definite le percentuali massime per singola voce sul finanziamento destinato alla attività di Alternanza Scuola / Lavoro (PCTO) (€ 25.373,56):

- ❖ Compenso per tutor interno 20%, con compenso orario di € 17,50;
- ❖ Costi spese viaggio, vitto e alloggio tutor interni: max. 5%;
- ❖ Costi esperti esterni: max. 15%, con compensi orari max. € 50,00;
- ❖ Acquisto materiali didattici ecc.: max. 3% del preventivo;
- ❖ Certificazione da parte della scuola e delle aziende: max. 7%
- ❖ Spese relative a trasporto, viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, ecc. degli alunni max. 50%

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico (docente e ata) per l'a.s. 2022/23 corrispondono ad € 10.684,92

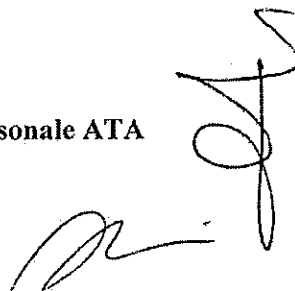
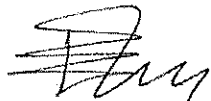
I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e della legge n. 159/2019)

- accederà al bonus premiale il 20% del personale docente e ATA a T. I. e/o determinato in servizio nell'Istituto;
- il compenso massimo non può superare quattro volte il compenso base;
- il compenso base non può essere inferiore ad € 300,00;
- il Dirigente assegnerà il bonus premiale ai docenti attenendosi ai criteri qualitativi valutabili e misurabili adottati dal Comitato di valutazione d'istituto e dei criteri per la quantificazione dei premi definiti nel contratto integrativo d'istituto (nel rispetto dell'art. 1, commi 128 e 129 della legge 107/2015 e dell'art. 22, comma 4 del CCNL).

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA



1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 15 (quindici), compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica, per il personale non beneficiario dell'art. 2 e dell'art.7.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l'80% del finanziamento di € 2.839,11, pari ad € 2.271,29, al fine di corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 681,39 (30.00 % rapportato a 9 unità) per gli Assistenti tecnici, max. n. 2;
- € 567.83 (25.00% rapportato a 6 unità) per gli Assistenti amministrativi, max. 1;
- € 1.022,04 (45,00% rapportato a 11 unità) per i Collaboratori scolastici, max. n. 3.

Il rimanente 20% (€ 567.82) è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

TITOLO SESTO - CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 29 - Finalità

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali.

Art. 30 - Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente parte del Contratto Integrativo di Istituto si applicano a tutto il personale docente ivi compreso quello a tempo determinato.

Art. 31 - Banca delle ore personale docente

Ogni docente che lo chiede può essere titolare di un conto in ore di lavoro che può essere alimentato da crediti, costituiti da ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento nelle proprie classi per supplenza o altro, di cui il lavoratore non chiede il compenso. Il credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore per permessi brevi, per recuperare eventuali ritardi, per ferie.

A richiesta, il dirigente scolastico fornirà ad ogni docente un quadro riepilogativo delle attività aggiuntive di insegnamento e non insegnamento effettuate

12

Art. 32 - Ritardi del personale docente

Il ritardo rispetto all'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero in attività di insegnamento, cumulando i ritardi fino al raggiungimento dell'unità oraria di insegnamento. Il mancato rispetto dell'orario di lavoro costituisce comunque inadempienza ai doveri del dipendente.

Art. 33 - Attività funzionale all'insegnamento e ricevimento individuale genitori

Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può disporre l'effettuazione di attività non previste nel piano delle attività; in occasione del primo Collegio dei Docenti utile, verranno apportate le opportune modifiche.

Ogni docente mette a disposizione un'ora settimanale per il ricevimento dei genitori, previo appuntamento. In caso di assenza di appuntamenti il docente non è tenuto svolgere alcuna attività.

Art. 34 - Orario di lavoro flessibile

L'orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal PTOF per l'erogazione del servizio; pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere ricondotti a progetti debitamente approvati dal Collegio Docenti.

Non si riconosce rientrante nella flessibilità la presenza di ore buche nell'orario settimanale delle lezioni.

Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata.

L'orario di lavoro è continuativo e non possono essere previsti, di norma, più di tre interruzioni orarie nell'arco della settimana; tali interruzioni possono essere utilizzate per l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, di cui all'art. 9.

I recuperi orari dovuti all'articolazione delle attività didattiche saranno suddivisi equamente tra tutti i docenti, salvo diversa disponibilità degli interessati.

Art. 35 - Ore eccedenti

Ogni docente può offrire la disponibilità ad effettuare ore eccedenti oltre l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti in numero di quattro, inclusa almeno una prima ora di lezione o in numero di sei, se l'orario di servizio prevede tutte le prime. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata possibilmente all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero, o negli intervalli di cui all'art. 28, comma 4.

Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, per la prima ora di lezione la comunicazione dovrà essere effettuata il giorno precedente, per tutte le altre ore deve essere fatta nella mattinata stessa e comunque nell'ora precedente quella di disponibilità dichiarata.

Art. 36 - Criteri per la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi

Al fine della sostituzione dei docenti assenti, si seguono i seguenti criteri:

- ✓ docenti a disposizione con cattedra inferiore all'orario d'obbligo o messi completamente a disposizione;
- ✓ docenti che devono recuperare un permesso orario;

- ✓ docenti della stessa disciplina;
- ✓ docenti della stessa classe;
- ✓ docenti di qualsiasi materia o classe a disposizione dell'Istituto;
- ✓ docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento retribuite (prevedendo un'equa ripartizione delle ore assegnate).

Il docente di sostegno, assegnato alla classe in cui si trova l'allievo diversamente abile, può essere utilizzato per le supplenze solo se manca l'alunno diversamente abile.

I docenti delle attività curriculari possono essere utilizzati per le supplenze solo se manca l'intera classe.

In caso di mancanza di docenti disponibili, a vario titolo, per le supplenze, in attesa dell'arrivo del supplente, gli alunni della classe interessata saranno ripartiti equamente tra le altre classi, fino al raggiungimento del numero di alunni per classe previsto dalla normativa vigente.

A termine di ogni anno scolastico il dirigente informa, tramite pubblicazione all'albo d'istituto, sul numero delle supplenze assegnate.

Art. 37 - Modalità di utilizzazione dei docenti in rapporto al POF

Per tutte le attività previste dal PTOF la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell'istituzione scolastica. In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata indisponibilità il Dirigente scolastico può fare ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime (art. 35 CCNL/06-09) con docenti di altre istituzioni scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione si prevede:

- a) docenti della classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto formativo previsto dal Consiglio di classe;
- b) docenti interni che abbiano presentato documentata istanza;
- c) docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in possesso delle competenze attraverso la presentazione e la comparazione dei curricula;
- d) esperti esterni non appartenenti al mondo della scuola in possesso delle competenze richieste previa la presentazione e la comparazione dei curricula.

Per quanto riguarda il punto a), l'assegnazione dell'incarico sarà disposta dal Dirigente scolastico sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe.

Per i punti b - c e d la designazione sarà disposta dal Dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri:

1. disponibilità;
2. possesso di competenze e titoli specifici;
3. esperienze pregresse nel settore di riferimento.


 14





Art. 38 - Criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

Per tutte le attività retribuite con il fondo d'istituto, l'individuazione e l'assegnazione del personale docente è effettuata dal Dirigente scolastico, salvo i casi in cui la norma contrattuale prevede procedure diverse oppure tali attività rientrino tra quelle disciplinate dal precedente art. 24 del presente atto di contrattazione.

La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste.

Ai collaboratori del Dirigente scolastico possono essere attribuiti incarichi aggiuntivi di natura diversa da quelli espressamente indicati nella lettera di incarico.

Ai docenti ai quali è stata assegnata una "*Funzione strumentale*", possono essere attribuiti incarichi aggiuntivi al di fuori della funzione.

L'atto di nomina deve esplicitare le competenze possedute dal designato e deve contenere tutte le specifiche mansioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, le modalità di rendicontazione, nonché il corrispettivo orario o forfetario determinato in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Art. 39 - Programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro

La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro è funzionale alla realizzazione di progetti approvati dal C.D. e la sua applicazione può modificare anche l'orario di docenti non interessati all'applicazione della programmazione plurisettimanale stessa.

Art. 40 - Rilevazione automatica delle presenze

1. Il rispetto dell'orario di lavoro del personale Docente deve essere accertato mediante sistemi obiettivi ed univoci di controllo, che costituiscono atti documentali.
2. Ogni transito in entrata nell'Istituto per ragioni di servizio deve essere registrato con apposita timbratura.
3. La fruizione di permessi brevi o le uscite per servizio debbono preventivamente essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, nei modi ritenuti più funzionali.
4. In caso di mancata timbratura il dipendente può dichiarare, sotto la sua responsabilità, l'ora di entrata o di uscita ed il Dirigente Scolastico può accettare tale dichiarazione, sulla base di riscontri oggettivi.
5. Il riscontro sull'orario sarà effettuato mensilmente e si procederà al recupero della mancata prestazione di servizio arrotondando a zero le frazioni orarie pari o inferiori a trenta minuti ed ad un'ora le frazioni orarie superiore a trenta minuti, ad un'ora e trenta, a due ore e trenta ecc...

TITOLO SETTIMO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO LAVORO DEL PERSONALE A.T.A.

Art. 41 - Finalità

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali.

Art. 42 - Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale ATA, ivi compreso quello a tempo determinato.

Art. 43 - Attuazione dell'accordo

Il dirigente scolastico, al termine del confronto con la RSU e le OO.SS.

- * Adotta il piano;
- * Ne dà pubblicità attraverso l'affissione all'albo;
- * Incarica il Direttore dei servizi generali ed amministrativi della sua puntuale adozione.

Nelle more di una definizione condivisa del piano delle attività, si ritiene prorogato il piano dell'a.s. precedente.

Art. 44 - Chiusura prefestiva

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive; tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dalla maggioranza del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'ATP e alle RSU. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, a meno che il personale non intenda estinguere il debito di lavoro con:

- * giorni di ferie o festività soppresse;
- * ore aggiuntive di lavoro non retribuite;
- * recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.

Per l'anno in corso, la chiusura degli uffici e della scuola si effettua nei giorni seguenti:

- lunedì 31 ottobre 2022
- sabato 10 dicembre 2022
- sabato 24 dicembre 2022
- sabato 31 dicembre 2022
- giovedì 5 gennaio 2023
- sabato 7 gennaio 2023
- sabato 8 aprile 2023
- lunedì 24 aprile 2023
- sabato 3 giugno 2023
- sabato 15 luglio 2023
- sabato 22 luglio 2023
- sabato 29 luglio 2023
- sabato 5 agosto 2023
- sabato 12 agosto 2023
- lunedì 14 agosto 2023
- sabato 19 agosto 2023
- sabato 26 agosto 2023

Art. 45 - Crediti di lavoro

Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario in servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto e/o a riposi compensativi.

Qualora, per indisponibilità dei fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, con i giorni di chiusura prefestiva e, successivamente, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

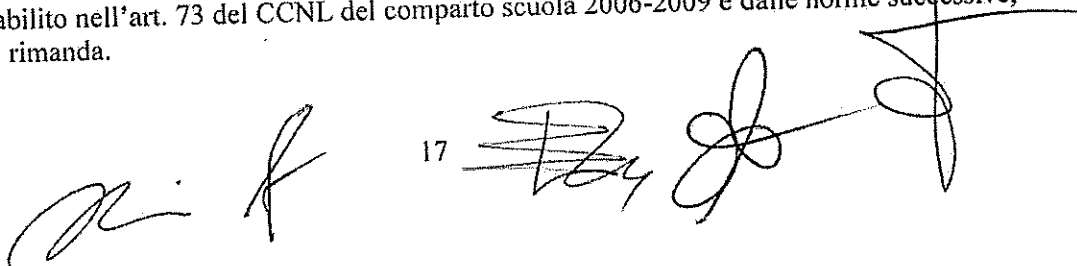
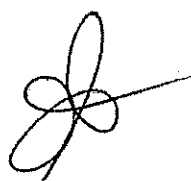
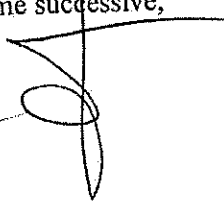
Art. 46 - Rilevazione automatica delle presenze

1. Il rispetto dell'orario di lavoro del personale ATA deve essere accertato mediante sistemi obiettivi ed univoci di controllo, che costituiscono atti documentali.
2. Ogni transito in entrata ed in uscita dall'Istituto, sia per ragioni di servizio che personali, deve essere registrato con apposita timbratura.
3. La fruizione di permessi brevi o le uscite per servizio debbono preventivamente essere autorizzate dal Direttore SGA, nei modi ritenuti più funzionali.
4. In caso di mancata timbratura il dipendente può dichiarare, sotto la sua responsabilità, l'ora di entrata o di uscita ed il Direttore SGA può accettare tale dichiarazione, sulla base di riscontri oggettivi.
5. Il lavoratore è tenuto al rispetto rigoroso del proprio orario di lavoro. In un numero limitato di casi nel corso dell'anno e quando sia verificabile che ciò non arrechi danni al servizio, il lavoratore può adattare il proprio orario di lavoro spostando l'inizio ed il termine entro una banda di oscillazione di 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'ora fissata (per gli A.T., quando nel laboratorio assegnato non è prevista attività didattica nella sesta ora). Per spostamenti orari superiori il lavoratore deve richiedere esplicita autorizzazione al DSGA.
6. Le richieste relative all'adattamento dell'orario di lavoro per esigenze personali vanno presentate per iscritto all'inizio dell'anno, in modo che possano essere prese in considerazione nella predisposizione dell'orario e del piano delle attività.
7. E' possibile presentare richiesta di variazione in corso d'anno per intervenute esigenze.
8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore SGA, accoglie la richiesta o, con provvedimento motivato da ragioni di servizio, la respinge entro 7 giorni dalla data di presentazione.
9. Entro il giorno 15 di ogni mese, al personale ATA sarà consegnato il prospetto riepilogativo della situazione delle ore prestate in più ed in meno nel mese precedente. In tale prospetto le ore in più ed in meno concorreranno a formare un unico totalizzatore. La fruizione di permessi da parte di personale che ha cumulato ore di straordinario, comporta, al termine dell'anno scolastico, la automatica compensazione tra gli elementi positivi e quelli negativi.

TITOLO OTTAVO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 47 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

 17   

Art. 48 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO NONO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Si può anche ipotizzare un recupero circoscritto al sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sfioramento, ma è più complicato individuare i confini dell'intervento. Da valutare caso per caso.

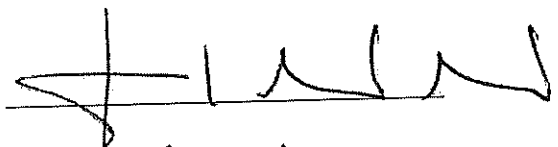
Art. 50 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

Soverato, 19/12/2022

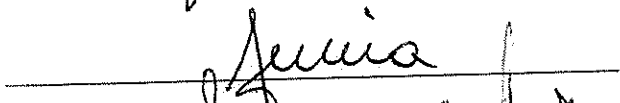
PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Saverio Candelieri

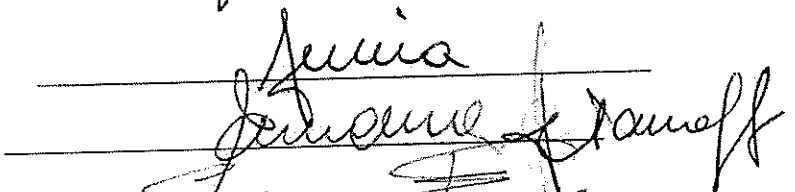


PARTE SINDACALE

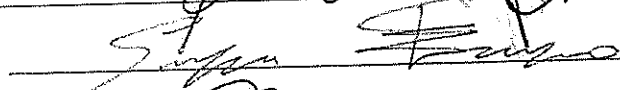
RSU Femia Vincenzo



Giovinazzo Anna



Procopio Giuseppe



SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS